



# COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.  
Data di registrazione

51  
11/06/2019

**OGGETTO: ORDINANZA ANTINCENDIO ANNO 2019 PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2019**

## SINDACO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n° 225 ( Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile);

Vista la Legge Regionale 11 aprile 1985, n° 37 ( Istituzione del Servizio di Protezione Civile della Regione Lazio);

Vista la Legge 21 novembre 2000, n° 353 (Legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi);

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2002, n° 39 (Norme in Materia di Gestione delle Risorse Forestali);

Visto il Regolamento Regionale n° 7 del 18 aprile 2005 (Prevenzione degli Incendi Boschivi);

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico riguardante i provvedimenti degli Enti Locali);

Visto il provvedimento del 05.06.2007 prot. n° DPC/AER/0033194, con il quale il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha statuito l'inizio della Campagna A.I.B. a partire dal 9 giugno di ogni anno;

Visto il D.Lgs.n. 1 del 2018 “ Codice di Protezione Civile” che all’art. 3 comma 1 lettera C, individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “ Norme in materia ambientale”;

Considerato che ai sensi delle citate Leggi e/o regolamenti si può dichiarare dal **15 giugno al 30 settembre 2019** lo stato di "**GRAVE PERICOLOSITA**" per tutti i terreni boscati ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, tenuti a pascolo o incolti della Regione e quelli ricadenti all'interno e nelle immediate vicinanze delle zone dove si svolgono attività produttive, artigianali ed industriali;

## ORDINA

Durante il periodo **15 giugno – 30 settembre 2019**, periodo nel quale viene dichiarato lo stato di grave pericolosità, nelle zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai sensi dell’art. 4 della L.R. n° 39/2002 ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria,

pascoli, artigianali, industriali o incolti è **VIETATO**

- a- accendere fuochi di ogni genere;**
- b- far brillare mine o usare esplosivi;**

- c- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d- usare motori ( fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- f- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- h- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- i- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati
- j- l'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali;

## È FATTO OBBLIGO

1. a qualsiasi titolo ai proprietari e ai conduttori dei campi a cultura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

2. per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita , durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione , sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

3. I proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti ai boschi e/o confinanti con strade ed altre via di comunicazione, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo altre comminatorie prescritte dalle leggi vigenti.

4. I possessori di serbatoi di gas fuori terra presenti sul territorio, devono predisporre una fascia di sicurezza oltre la recinzione così come prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza sull'installazione dei serbatoi gpl, della larghezza di almeno 5 metri, la stessa dovrà essere mantenuta sgombra da sterpaglie;

Per le trasgressioni ai divieti ed agli obblighi di cui ai punti che precedono saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. n° 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva; ed P resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Nepi;

L'Ufficio Polizia Locale è incaricato di rendere pubblico il presente provvedimento tramite manifesti da affiggere nel centro abitato;

**IL SINDACO**  
VITA FRANCO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)